



Studio Sarragioto

*Dottori commercialisti * Revisori legali*

Gianni Sarragioto
giannisarragioto@sarragioto.it
Riccardo Gavassini
riccardogavassini@sarragioto.it

Filippo Carraro
filippocarraro@sarragioto.it
Alberto Riondato
albertoriondato@sarragioto.it
Alessandra Bassi
alessandrabassi@sarragioto.it
Giorgia Sarragioto
giorgia@sarragioto.it
Edoardo Franco
edoardofranco@sarragioto.it
Marco Beghin
marco@sarragioto.it



Ordine dei Dottori
commercialisti
e degli Esperti contabili
di Padova



Lo Studio Informa: Circolare di approfondimento n. 2 del 06/03/2024



IL VERSAMENTO DELLA TASSA ANNUALE PER I LIBRI SOCIALI PER L'ANNO 2024

La presente per ricordare che **entro lunedì 18 marzo 2024** le società di capitali (SpA, Srl, SapA) devono effettuare il versamento della **tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali** (come prevista dal DPR 641/72, art. 23, nota 3) dovuta per l'anno in corso.

Si espone quali sono le Società obbligate e quali le escluse con il seguente prospetto:

SOCIETA' DI CAPITALI OBBLIGATE	SOCIETA' DI CAPITALI ESCLUSE
- SPA, SAPA e SRL anche se società consortili	- Società COOPERATIVE e di Mutua Assicurazione
- In liquidazione VOLONTARIA	- Consorzi (diversi dalle Società Consortili)
- Sottoposte a procedure CONCORSALE DIVERSE DAL FALLIMENTO	- Società Fallite
	- Enti non commerciali (Associazioni, Fondazioni)
	- Società sportive dilettantistiche (Società di capitali senza scopo di lucro) affiliate ad una Federazione sportiva o Ente sportivo

La tassa annuale è **dovuta in misura forfettaria** sulla base del capitale sociale esistente al 1° gennaio 2024 (non rilevando le eventuali variazioni intervenute successivamente al 01/01/2024).

CAPITALE SOCIALE AL 01/01/2024	Pari o inferiore a € 516.456,90	Tassa annuale € 309,87
	Superiore a € 516.456,90	Tassa annuale € 516,46

Si ricorda che la tassa annuale (sezione Erario del modello di delega F24, codice tributo 7085, anno di riferimento 2024) **può essere compensata** con eventuali crediti tributari/previdenziali a disposizione. Se, a seguito della compensazione, il mod. F24 risulta essere a saldo zero, dovrà comunque essere presentato, per validare la compensazione. Valgono le nuove regole per la compensazione dei crediti fiscali (obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o dell'istanza; il credito potrà essere compensato a partire dal decimo giorno successivo a quello di corretta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito stesso; la compensazione con F24 dovrà avvenire esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (tramite canale Fisconline quindi F24 web o F24 online o tramite il canale Entratel per gli intermediari).. Lo Studio provvederà comunque alla pubblicazione della delega F24 nel portale Web Desk, accessibile mediante credenziali, dal sito internet dello Studio – area clienti.

Qualora vogliate provvedere autonomamente alla presentazione del mod. F24, si chiede cortesemente di darne notizia allo Studio entro e non oltre il giorno 10 marzo p.v..



VIDIMAZIONE LIBRI – ESIBIZIONE MOD. F24

In sede di **vidimazione dei libri** al Notaio / Registro delle Imprese va esibita la **prova dell'avvenuto pagamento** della tassa in esame. In particolare, relativamente alle **vidimazioni effettuate nel 2023**:

- **fino al 18.3.2024, la prova del pagamento non può essere richiesta**, poiché non è ancora decorso il termine per il versamento, come chiarito nella RM 20.11.2000, n. 170/E;
- **dal 19.3.2024**, va esibita la **fotocopia del mod. F24**.

SOCIETÀ COSTITUITE DOPO L'1.1.2024

Le società di capitali costituite successivamente all'1.1.2024 devono versare la tassa annuale (Euro 309,87 / 516,46) :

- se ancora prive di P.Iva: versano mediante bollettino di C/C postale n. 6007, intestato a: "Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara"; causale: "bollatura e numerazione libri sociali"; in tal caso la dichiarazione di inizio attività deve riportare gli estremi del versamento effettuato
- se già in possesso di P.Iva: possono anch'esse pagare tramite F24, con l'ordinario cod. trib. "7085".

SANZIONI

Nell'ambito del DPR 641/72 (in seguito alla soppressione del c. 3 dall'art. 9 con la riforma del 1997) non è presente alcuna specifica sanzione in caso di **omesso/tardivo versamento della tassa annuale**.

La dottrina maggioritaria ritiene applicabile all'omesso/tardivo versamento della tassa annuale la sanzione "ordinaria" in materia di omesso versamento dei tributi (art. 13 c. 3 D.lgs. 471/97), pari:

- in generale al 30% dell'importo dovuto
- al 15% se il versamento è eseguito con ritardo < 90 giorni;
- all'1% per ogni giorno di ritardo se il versamento è eseguito con ritardo < 15 giorni.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Occorre utilizzare 2 diversi modelli:

- 1) MOD. F24: per indicare (anche in compensazione): - imposta: codice tributo 7085 - interessi di mora: calcolati al tasso di interesse legale, vanno versati con lo stesso codice tributo
- 2) MOD. F23: per indicare la sanzione; si riportano (nei relativi campi): codice ufficio "RCC" (campo 6); causale "SZ" (campo 9); anno per il quale si versa la tassa (campo 10); codice tributo "678T - sanzione pecuniaria tasse di Concessioni governative" (campo 11).

Arsego, 06 marzo 2024

Studio Sarragioto
